

**CONVENZIONE**  
**TRA I COMUNI DI MONTELLA (AV) E DI SAN NICOLA MANFREDI (BN) PER IL**  
**SERVIZIO IN**  
**FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno ..... e questo giorno..... del mese di ..... nella sede del Comune di Montella (Av) , con la presente scrittura da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del codice civile.

**TRA I COMUNI DI:**

1. Montella (AV), Codice Fiscale e Partita IVA , rappresentato dal Dott. Rizieri Buonopane , nato a ..... il.....
2. San Nicola Manfredi , codice fiscale e partita Iva , rappresentato dal dott. Fernando Errico , nato a...,il.....

I quali agiscono in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dei rispettivi suddetti Comuni che in quest'atto rappresentano nella loro qualità di Sindaci pro-tempore.

**PREMESSO CHE**

che i Comuni di Montella (Av) , San Nicola Manfredi (Bn), con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali:

- Comune di Montella (Av) deliberazione di C.C. n del ;
- Comune di San Nicola Manfredi (Bn) deliberazione di C.C. n del ;

esecutive ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997, i sopra indicati legali rappresentanti degli enti in epigrafe convengono e stipulano quanto segue.

**ART. 1 – OGGETTO E FINE**

I Comuni di Montella (classe III) e di San Nicola Manfredi (classe III), stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale, ottenendo anche risparmio della relativa spesa.

**ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Montella assume la veste di Comune capo convenzione.

**ART. 3 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del soppresso C.d.A. Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 della soppressa Agenzia Segretari Comunali. A tal fine si evidenzia che la presente convenzione viene stipulata in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi

generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione stessa.

#### **ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE**

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da un altro Segretario incaricato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli – Sezione Campania Albo Segretari comunali e provinciali, o dal Vice Segretario, se nominato ai sensi delle vigenti leggi in materia o dei rispettivi regolamenti degli uffici e dei servizi dei comuni convenzionati, avendo in ogni caso come presupposto l'unicità della segreteria convenzionata.

#### **ART. 5 – ORARIO DI LAVORO**

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento dell'ufficio Segreteria presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi, nonché proporzionale alla percentuale del 16,67% e del 83,33% di cui al successivo articolo 6.

Il calendario dei giorni sarà preliminarmente stabilito, per iscritto, di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio (sedute di Giunta comunale, di Consiglio comunale, Commissioni, etc.).

Ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 16.05.2001, i Sindaci dei due Comuni ed il Segretario Comunale stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

#### **ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico ed il rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili spettanti al Segretario titolare della Segreteria comunale convenzionata, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza mensile, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico complessivo del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001 e ss.mm.ii., graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Comune di San Nicola Manfredi per il 16,67%

Comune di Montella : per l'83,33 %.

Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 e ss.mm.ii., si conviene che il rimborso delle spese di viaggio (effettivamente sostenute e documentate) presso il Comune interessato, sarà corrisposto dal medesimo Comune, mediante atto gestionale del Responsabile del settore competente.

#### **ART. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

#### **ART. 8 – DURATA E CAUSE DI SCIoglimento**

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di anni 2 a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento;
- Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco).
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare. Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune capo convenzione.

#### **ART. 9 –REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso, ai sensi delle vigenti leggi in materia di registro.

#### **ART. 10 – NORME FINALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli – Sezione Campania Albo Segretari comunali e provinciali per i conseguenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

**COMUNE DI MONTELLA**

**Dott. Rizieri Buonopane**

---

**COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI**

**Dott. Fernando Errico**

---